

2013

03 **gioco**news



14 SPECIALE
ENADA

POLITICA

■ **Angelino Alfano:**
«Giochi, un pozzo con il fondo»

NEW SLOT

■ **Primavera rimandata**

VLT

■ **I rovesci dei diritti**

ATTUALITÀ

■ **La Babele dei Comuni**

PERSONAGGI

■ **Tania Cagnotto**
■ **Enrico Silvestrin**

ORA TOCCA AL GOVERNO

COVER STORY 36

Cristaltec
Esperienza e innovazione
nel gioco




IL SLOT DEL MESE

DESERT WOLF | NOTTI DI LUNA PIENA E GIORNATE DI VINCITE



Bando scommesse

il Tar Lazio ribadisce la legittimità della gara italiana




Con sentenza del 20 febbraio, il Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto da Stanley International Betting, bookmaker inglese attivo sul mercato italiano, e Stanleybet Malta, di nazionalità maltese, per l'annullamento del bando di gara indetto nel luglio 2012 per l'affidamento in concessione di 2.000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici attraverso l'attivazione della rete fisica di negozi di gioco e la relativa conduzione. A parere delle ricorrenti, numerosi sono i profili di palese illegittimità. Fra i motivi di impugnazione dedotti, le società ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione non solo di principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, ma anche di fonte comunitaria. Le Società Stanleybet sottolineavano che per effetto dei provvedimenti oggetto di impugnazione erano stati introdotti requisiti e obblighi più onerosi rispetto a quelli cui sono soggetti i precedenti concessionari. Per le ricorrenti, poi, la Legge di Stabilità 2011 e le relative misure attuative avrebbero avuto l'effetto di limitare gli investimenti ed i movimenti di capitali dei concessionari, sottoponendo le relative attività ad autorizzazione dell'Aams, in contrasto con la normativa europea (art. 63 Tfiue) che invece vieta espressamente le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri. Lamentavano inoltre e soprattutto, il carattere antieconomico della partecipazione alla gara in ragione della ridotta durata delle concessioni e dei maggiori oneri ed obblighi imposti ai nuovi/aspiranti concessionari. Tuttavia, contrariamente alle forti aspettative di segno opposto, secondo la statuizione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la previsione relativa alla durata "non incide in alcun modo

sui requisiti di partecipazione alla gara, inerendo invece ad una caratteristica del rapporto concessorio da instaurarsi a seguito dell'eventuale aggiudicazione".

Pertanto, secondo il Tribunale Amministrativo tale circostanza è indubbiamente scevra da qualsivoglia carattere lesivo dell'interesse sostanziale alla partecipazione alla gara potendo ammettersi l'immediata impugnabilità del bando solo in presenza di clausole immediatamente escludenti, mentre quelle, asseritamente illegittime, incidenti sul rapporto successivo alla fase di aggiudicazione devono essere fatte valere solo successivamente, con riferimento al rapporto concessorio. Anzi, secondo il Collegio giudicante "la durata delle nuove concessioni risulta, dunque, essere congrua rispetto al ridotto importo di ciascun diritto e ai limitati investimenti necessari - consistenti nell'allestimento di una postazione fisica - non costituendo, essa, pertanto, una previsione escludente che consenta di riconoscere, in capo alla ricorrente, una posizione giuridica legittimante l'azione".

A non dover sfuggire è tuttavia la circostanza della mancata partecipazione delle Società ricorrenti alla gara oggetto di impugnazione. A fronte di tale circostanza, secondo i soggetti resistenti intervenuti nel giudizio le ricorrenti mancavano addirittura di legittimazione attiva.

E tale posizione risulta condivisa dallo stesso Tribunale Regionale per il Lazio a tenore del quale "deve quindi ritenersi privo di fondamento giuridico e frutto di un errore di prospettiva l'assunto di parte ricorrente che riconduce l'interesse all'impugnazione, in assenza di domanda di partecipazione alla gara". Con riferimento poi alla posizione dedotta dalle ricorrenti di soggetto esercitante in territorio italiano l'attività transfrontaliera in materia di scommesse senza essere in possesso di concessione né di autorizzazione di Polizia e della pendenza di pro-



cedimenti penali a carico di taluni esponenti aziendali per il reato di esercizio, attraverso i propri Ctd, di attività di gioco con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina italiana, il Collegio giudicante ha argomentato come segue: "La giurisprudenza comunitaria, nell'affermare che il divieto - penalmente sanzionato - di esercitare attività nel settore dei giochi d'azzardo in assenza di concessione o di autorizzazione rilasciata dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenze Gambelli e Placanica), riconosce tuttavia l'ammissibilità di restrizioni a tali diritti o a titolo di misure derogatorie espressamente previste agli artt. 45 CE e 46 CE, o in quanto giustificate da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali vengono espressamente individuati gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco, di prevenzione di turbative all'ordine sociale in generale, ricomprendendo tra le ragioni giustificatrici di tali deroghe anche considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l'individuo e la società che sono collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse, le quali consentono che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare le esigenze di tutela del consumatore e dell'ordine sociale, fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità tra le misure restrittive adottate ed il perseguimento di tali scopi".

Giovanni Adamo

Fondatore Studio Legale Adamo
(www.studiolegaleadamo.it)
Avvocato in Bologna - Cultore della Materia
di Diritto Civile nell'Università di Bologna